

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANGIANO, AMICH, CARAMANNA, CARETTA, COLOMBO, GABEL-
LONE, LAMPIS, URZÌ**

Modifica al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'albergo nautico diffuso

Presentata il 6 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello nautico è uno dei settori del turismo nazionale che più registrano una crescita, la quale tuttavia si scontra con l'aumento dei costi generali, di acquisto e manutenzione delle flotte da diporto e con una stagione non sufficientemente lunga. Parallelamente crescono forme di turismo alternative a quelle tradizionali, accomunate dal più stretto legame con l'ambiente. L'incrocio fra queste due realtà ha fatto sì che in molte parti della nostra penisola si sia realizzato il cosiddetto «albergo nautico diffuso», che vede affiancate una struttura di accoglienza a terra e l'alloggio dei turisti a bordo di unità da diporto.

Si tratta di una proposta diversa da quella offerta dai contratti di noleggio e

locazione, già disciplinati dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ma di una nuova ricettività, che si sviluppa sulle barche quando queste non sono impegnate in navigazione.

Due forme complementari, dunque, che ampliano l'offerta turistica, ma non sovrapponibili; il noleggio del natante infatti non si sovrappone alla forma di turismo relativa all'albergo nautico diffuso che necessita di una legge quadro che stabilisca i principi fondamentali della materia, lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

In particolare l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, la quale mira a introdurre l'albergo nautico diffuso nell'ambito dell'ordinamento.

L'articolo 2 fornisce la definizione di albergo nautico diffuso, onde evitare sovrapposizioni con la disciplina diportistica del noleggio e della locazione.

L'articolo 3 individua i requisiti necessari per la costituzione e l'attività degli alberghi nautici diffusi, tra cui l'obbligo di uno specifico segno distintivo che ne identifichi la funzione e il ruolo di struttura ricettiva.

L'articolo 4 demanda alle regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria

e legislativa, la disciplina dei requisiti per la costituzione e l'esercizio dell'albergo nautico diffuso nel rispetto dell'articolo 3.

L'articolo 5 introduce la nozione di albergo nautico diffuso nell'articolo 9 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di introdurre la disciplina dell'albergo nautico diffuso nell'ambito dell'ordinamento, al fine di sostenere e diversificare l'economia del settore turistico, mediante la definizione di principi fondamentali e demandando alle regioni l'individuazione dei criteri di regolamentazione in funzione delle specificità del territorio.

Art. 2.

(Definizione di albergo nautico diffuso)

1. Ai fini della presente legge si intende per « albergo nautico diffuso » la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata a terra e da unità da diporto, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *f*) e *g*), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ad essa asservite e attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo, la cui attività è svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

Art. 3.

(Requisiti dell'albergo nautico diffuso)

1. L'albergo nautico diffuso ha sede legale nel comune in cui svolge la propria attività e comunque in un comune o frazione avente accesso diretto al mare ed è caratterizzato da uno specifico segno distintivo che ne identifichi la funzione e il ruolo di struttura ricettiva, con caratteristiche tali da non ingenerare nella clientela confusione con altre strutture ricettive o servizi nautici.

2. L'albergo nautico diffuso si compone di:

a) una unità produttiva a terra, presso la quale sono offerti servizi di accoglienza, di registrazione e di comunicazione telematica delle presenze a bordo nonché di assistenza ventiquattro ore su ventiquattro;

b) unità da diporto munite di posti letto « in cabina », le quali devono essere omologate CE o con certificato equivalente e coperte da specifica assicurazione per i danni subiti da clienti e passeggeri.

Art. 4.

(Autonomia regionale)

1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, disciplinano, nel rispetto dell'articolo 3, i requisiti per la costituzione e l'esercizio dell'albergo nautico diffuso, con riguardo a:

a) la tipologia e la natura delle autorizzazioni necessarie nonché le modalità per il rilascio delle medesime;

b) le comunicazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività;

c) i controlli e le sanzioni;

d) le indicazioni necessarie alla gestione, al controllo e alla regolamentazione del servizio di albergo nautico diffuso.

Art. 5.

(Modifiche al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) gli alberghi nautici diffusi; ».

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0169000